

Messaggio

numero
8181

data
24 agosto 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Rapporto sulla mozione 24 gennaio 2022 presentata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari “Per delle Case anziani che garantiscano una vita sociale anche in situazioni di pandemia”

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo le nostre considerazioni in merito alla mozione in oggetto, con la quale si chiede di elaborare un messaggio all'intenzione del Gran Consiglio nel quale venga chiesto un credito con cui finanziare gli adeguamenti strutturali delle Case per anziani presenti sul territorio ticinese così da garantire, in caso di pandemia o altre situazioni simili, la continuazione di una vita sociale per i residenti.

I. PREMESSA

Prima di entrare nel merito dei contenuti della mozione, ci preme ricordare che nel nostro Cantone la proprietà e la gestione delle strutture per l'accoglienza di anziani è storicamente delegata a enti terzi. Essi hanno forma giuridica pubblica o privata e sono generalmente senza scopo di lucro. Il partenariato tra Stato ed enti si fonda sull'erogazione e relativa vigilanza di prestazioni che devono essere qualitativamente e quantitativamente adeguate e su una gestione delle risorse corretta e razionale. Nel tempo questa collaborazione ha permesso di promuovere con successo l'accessibilità alle prestazioni, sia sul piano sociale, sia su quello territoriale.

I costi di gestione di queste strutture, comprensivi degli oneri ipotecari degli investimenti riconosciuti, sono finanziati sulla base di contratti di prestazione. Parimenti il Cantone può finanziare gli investimenti per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di queste strutture, al fine di mantenere un'offerta di posti letto numericamente e qualitativamente adeguata e in linea con i bisogni della popolazione.

Il quadro normativo di riferimento¹ definisce i requisiti di qualità e quantità delle prestazioni e gli elementi riguardanti il finanziamento degli investimenti. In questo contesto la modalità di finanziamento è suddivisa in due fasi.

1

- Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz), del 30 novembre 2010.
- Regolamento d'applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz), del 22 agosto 2012.
- Criteri costruttivi minimi per una casa anziani medicalizzata e procedura per la richiesta di sussidi, DSS, maggio 2013.

In una prima fase il committente presenta una domanda preliminare (art. 16 RLAnz) con cui è illustrato un primo progetto, con relativi contenuti e piano finanziario che è valutato dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), affiancato dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), dall'Ufficio del medico cantonale (UMC) e dall'Ufficio di sanità (US) per gli aspetti tecnici. In questa fase avviene una prima valutazione degli aspetti qualitativi e funzionali e, quando necessario, vengono emanate delle raccomandazioni all'attenzione dell'ente promotore.

Una volta terminato l'iter di progettazione e cresciuta in giudicato la licenza edilizia, nella seconda fase, il committente sottopone il progetto definitivo (art. 17 RLAnz), che viene riesaminato in tutti i suoi dettagli al fine di garantire l'adeguatezza dell'opera per rapporto alla presa in carico e al funzionamento della casa per anziani. In questa fase sono analizzati in modo più approfondito gli aspetti di dettaglio inerenti alla qualità generale della struttura, ai relativi spazi e al suo funzionamento.

La conclusione di questa procedura avviene, per gli importi superiori a fr. 500'000, con il licenziamento di un messaggio governativo all'attenzione del Gran Consiglio per la concessione del credito necessario a realizzare l'opera. Il contratto di prestazione, prevede inoltre il rimborso del prestito ipotecario e dei relativi interessi di cui, secondo quanto previsto dalla LAnz, quattro quinti sono a carico dei Comuni e un quinto del Cantone.

II. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE IN RELAZIONE ALLA CRISI PANDEMICA O ALTRE SITUAZIONI SIMILI

L'adeguamento delle strutture in relazione alle necessità derivanti dalla crisi pandemica o altre situazioni simili, alla luce di quanto avvenuto tra il 2020 e oggi, è ritenuto parte integrante del processo di verifica e finanziamento degli investimenti.

Laddove possibile, già durante la prima ondata pandemica del 2020, le strutture hanno operato un primo adeguamento mirato degli spazi per migliorare la gestione della situazione emergenziale.

Nel contesto di più ampia portata relativo al finanziamento degli investimenti di nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, i requisiti imposti ai progetti tengono oggi conto anche di elementi edificatori finalizzati a fronteggiare le difficoltà causate da un'epidemia o da altre situazioni simili, sia nell'ambito della biosicurezza, sia per garantire il più possibile la vita sociale dei residenti, compatibilmente con le eventuali prescrizioni del Medico cantonale a tutela della salute pubblica.

In quest'ottica e sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni, il Dipartimento della sanità e della socialità sta finalizzando l'aggiornamento della direttiva inerente ai criteri costruttivi minimi, in cui sono disciplinati gli aspetti di dettaglio relativi alle camere e agli spazi comuni. Il documento costituisce il riferimento qualitativo per tutte le opere di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di nuove strutture.

La strategia è dunque quella di promuovere dei miglioramenti strutturali operando costantemente, sia sul fronte delle nuove costruzioni, sia su quello degli ampliamenti e delle ristrutturazioni.

Le ristrutturazioni avvengono gioco forza in modo ponderato e progressivo, sulla scorta dei bisogni degli ospiti e della situazione logistica delle strutture esistenti, laddove ogni ente proprietario è chiamato a valutare costantemente gli aspetti strutturali e funzionali della propria casa e, quando necessario, sottoporre ai competenti servizi cantonali una richiesta di sostegno per le necessarie ristrutturazioni e adeguamenti.

In quest'ottica nell'ultimo decennio sono stati approvati oltre 52 milioni di franchi di contributi a fondo perso per opere di ampliamento e ristrutturazione, oltre ai 47 milioni di franchi per nuove realizzazioni. Mediamente, tali importi corrispondono al 40-50% dell'investimento globale. Il finanziamento dell'importo rimanente è successivamente completato dal riconoscimento dei costi ipotecari (rimborso debito e interessi) nella gestione corrente, tramite il contratto di prestazione (80% a carico dei Comuni e 20% del Cantone).

Un ulteriore fattore da considerare all'avvio di nuove opere di ampliamento e ristrutturazione è quello di evitare il più possibile disagi ai residenti e agli operatori presenti nelle strutture esistenti. Tali opere, necessarie soprattutto per le strutture concepite e realizzate negli anni Settanta e con criteri di quel tempo, devono essere programmate con attenzione e il più possibile concentrate in un unico intervento. Per garantire un'adeguata qualità di vita e professionale, la convivenza tra lavori, anziani e operatori è molto spesso impossibile, con la conseguente necessità di dover identificare una struttura provvisoria per la durata dei lavori.

In considerazione di quanto indicato il Governo ritiene che un generico adeguamento del credito settoriale previsto nel Piano finanziario non sia necessario poiché le intenzioni della mozione sono già adempiute nell'ambito della gestione dei progetti di ristrutturazione e ampliamento attualmente condotta e fondata sulla base di bisogni effettivi. Occorre inoltre considerare che qualsiasi adeguamento strutturale comporta un notevole impegno in termini tecnici, di tempistiche e finanziario, pertanto l'avvio generalizzato di opere di risanamento di una parte delle case presenti sul territorio costituirebbe un fattore di disturbo per la vita dei residenti e potrebbe rivelarsi poco efficace, a fronte di un onere finanziario supplementare a carico di Cantone e Comuni.

Va infine ricordato che dal profilo della gestione degli istituti e del relativo finanziamento, il DSS, in stretta collaborazione con le direzioni delle case per anziani, promuove costantemente l'orientamento alla qualità della vita sociale attraverso un adeguamento degli standard di finanziamento della gestione, ad esempio tramite l'introduzione di nuove figure come quella dello specialista in attivazione, con l'avvio di progetti per il sostegno delle terapie non farmacologiche o ancora con l'aggiornamento dello strumento di valutazione dei bisogni del residente e l'introduzione di figure infermieristiche specializzate.

III. CONCLUSIONI

In conclusione, il Consiglio di Stato condivide le finalità della mozione che ritiene trovino già oggi una concreta risposta nella strategia di adeguamento progressivo promossa dal competente Dipartimento e adeguatamente corrisposta dal Piano finanziario settoriale degli investimenti; pertanto propone di ritenere evasa la mozione.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri